

CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD

00124 Roma – Via Del Fosso di Dragoncello, 172

Estratto del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione

Deliberazione N. 15 C.A. del 30/04/2021

L'anno duemilaventi, il giorno 30 (trenta) del mese di aprile 2021 alle ore 16,00 si è riunito in modalità telematica e in presenza presso la sede del Consorzio in Roma – Via Fosso del Dragoncello, 172, il Consiglio di Amministrazione a seguito di regolare convocazione del Presidente con nota prot. 5925 del 16/04/2021 e successiva nota di rinvio prot. 6191 del 20/04/2021, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Omissis

3° - REGOLAMENTO IRRIGUO

Omissis

Sono presenti i Signori:

<input checked="" type="checkbox"/>	SACCHETTI NICCOLO'	Presidente
<input checked="" type="checkbox"/>	MILLOZZI RICCARDO	Vice Presidente
<input checked="" type="checkbox"/>	ROTA VINCENZINO	Vice Presidente
<input type="checkbox"/>	ANGELUCCI ANGELO	Consigliere
<input checked="" type="checkbox"/>	CORSETTI CARLO	Consigliere
<input type="checkbox"/>	DESTRO CLAUDIO	Consigliere
<input checked="" type="checkbox"/>	DI LAZZARO PIETRO	Consigliere
<input type="checkbox"/>	DI MUZIO MARINA	Consigliere
<input checked="" type="checkbox"/>	LA ROSA ROSARIA PATRIZIA	Consigliere
<input type="checkbox"/>	PARENTI NICOLA	Consigliere
<input checked="" type="checkbox"/>	SCARABELLO GERMANO	Consigliere
<input type="checkbox"/>	SCORSOLINI ENRICO	Consigliere
<input checked="" type="checkbox"/>	SERAFINI ALESSANDRO	Consigliere

Assiste il Direttore Generale del Consorzio:
ANDREA RENNA

E' presente il Direttore Amministrativo
PAOLA CAVALLETTO

E' presente il Revisore Unico dei Conti:
MARCO VILLANI

Assenti giustificati:
Assenti giustificati i Consiglieri:
ANGELO ANGELUCCI
CLAUDIO DESTRO
MARINA DI MUZIO
NICOLA PARENTI

Assenti ingiustificati:

/

Assume la Presidenza:
NICCOLO' SACCHETTI
Segretario:
PAOLA CAVALLETTO

Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, a norma dell'art. 33 dello Statuto consorziale, dichiara aperta e valida la seduta.

Si passa quindi a trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

3) REGOLAMENTO IRRIGUO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la Legge Regionale n. 4 del 21 gennaio 1984;
VISTA la Legge Regionale n. 53 del 11 dicembre 1998;
VISTA la Legge Regionale n. 12 del 10 agosto 2016 avente ad oggetto "Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della regione";
VISTO l'art. 11 della Legge Regionale n. 12 del 10 agosto 2016 "Disposizioni transitorie in materia di Consorzi di bonifica. Modifiche alla Legge Regionale n. 4 del 21 gennaio 1984 "Norme in materia di bonifica e di Consorzi di bonifica" e successive modifiche";
VISTO che con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 19/11/2019 n. 847 pubblicata sul BURL n. 96 del 28/11/2019 è stato approvato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Litorale Nord a termini dell'art. 11 della L.R. 10/08/2016, n. 12;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 02/03/2020 di insediamento del Consiglio di Amministrazione;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 02/03/2020 con la quale è stato eletto il Dr. Niccolò Sacchetti Presidente del Consorzio di Bonifica Litorale Nord;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 02/03/2020 con la quale sono stati eletti i consiglieri Vincenzino Rota e Riccardo Milozzi Vice Presidenti del Consorzio di Bonifica Litorale Nord;

RITENUTO di adottare per il Consorzio di Bonifica Litorale Nord il “Regolamento Irriguo” che disciplina i criteri di esercizio degli impianti e delle opere pubbliche irrigue gestiti dal Consorzio;

ESAMINATO il Regolamento di cui al punto precedente, predisposto dagli Uffici consortili e sottoposto per l’approvazione dal Comitato Esecutivo nella seduta del 30/04/2021;

DATO ATTO che detto Regolamento si articola in quattro parti: “Comprensori Irrigui e catasto consortile” – “Distribuzione Irrigua” – “Norme di Polizia” – “Disposizioni finali”;

RITENUTA l’opportunità di approvare detto regolamento;

a voti unanimi

DELIBERA

In conformità delle premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

DI APPROVARE il “Regolamento Irriguo” del Consorzio di Bonifica Litorale Nord che, allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante”;

LA PRESENTE deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art.14 della L.R. 22.5.1997, n°11.

La presente deliberazione verrà pubblicata nelle forme previste dallo Statuto consortile e secondo legge.

IL PRESIDENTE

(Dott. Niccolò Sacchetti)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93

IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Paola Cavalletto)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93

PER COPIA CONFORME L’ORIGINALE

IL SEGRETARIO

(D.ssa Paola Cavalletto)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93

CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD

REGOLAMENTO IRRIGUO

00124 Roma – Via del Fosso di Dragoncello, 172

PARTE I

Comprensori irrigui, catasto consorziale

Art. 1 Premessa

1. Il Presente regolamento disciplina l'esercizio degli impianti e delle opere pubbliche irrigue gestiti dal Consorzio di Bonifica "Litorale Nord" e si articola in quattro parti: "Comprensori Irrigui e catasto consortile"; "Distribuzione Irrigua"; "Norme di Polizia"; "Disposizioni finali".

Art. 2 Comprensori irrigui

1. I terreni che possono beneficiare degli impianti e delle opere pubbliche irrigue di cui all'articolo 1 costituiscono i comprensori irrigui. Sono esclusi boschi e tare improduttive.
2. I terreni anzidetti sono obbligatoriamente iscritti nel Catasto Irriguo Consorziale suddiviso in Comprensori, settori o comizi.
3. L'iscrizione a ruolo di contribuenza dei terreni suddetti decorrerà dall'entrata in funzione delle opere di irrigazione dei singoli Comprensori, settori o comizi.
4. Ogniquale volta, in dipendenza dell'esecuzione di nuove opere, ovvero del completamento o dell'ampliamento della rete irrigua, la superficie dei comprensori e delle zone servite verrà ampliata, il Consorzio provvederà alla corrispondente iscrizione dei nuovi terreni beneficiati nel Catasto irriguo consorziale.

Art. 3 Catasto consorziale

1. In fase di prima applicazione del presente regolamento saranno verificate le utenze attraverso apposito censimento. I contribuenti dovranno fornire al Consorzio tutti i dati anagrafici, fiscali e catastali che li riguardano, sottoscrivendo il modulo di domanda irrigua che sarà messo a disposizione attraverso pubblicazione sul sito istituzionale.
2. Nel catasto consorziale le proprietà sono registrate con il cognome e nome o ragione sociale dei rispettivi proprietari, il relativo codice fiscale, la superficie, i fogli, i mappali e quanto altro necessario per l'identificazione della contribuenza, così come risultante dall'intestazione catastale presso l'Agenzia del Territorio, nonché dagli archivi dell'Anagrafica tributaria.
3. Nel caso di passaggio di proprietà, la voltura al catasto consorziale è eseguita direttamente dall'ufficio consortile tramite gli atti ufficiali dell'Agenzia del Territorio che periodicamente, e in ogni caso con frequenza perlomeno annuale, saranno acquisiti per via telematica.
4. Il catasto consorziale è periodicamente aggiornato alle variazioni rilevate presso l'Agenzia del Territorio ed è rettificato quando si accertano errori materiali o discordanze con il catasto erariale; parimenti è aggiornato in base alle modificazioni dei dati forniti dai relativi proprietari.
5. La voltura potrà essere effettuata anche a seguito di richiesta del nuovo contribuente che presenti idonea documentazione attestante il trasferimento delle proprietà, oltre che notizie relative all'eventuale punto di consegna a servizio dei terreni oggetto di voltura.
6. In ogni caso la variazione avrà decorrenza dal ruolo successivo a quello dell'effettuazione della voltura stessa.

Art. 4 Fruttori del servizio

1. Il tributo irriguo è applicato all'immobile iscritto nel catasto consortile e richiesto al proprietario e/o Legale Rappresentante coobbligato in solido all'eventuale affittuario.

2. La gestione finanziaria del Consorzio è annuale e tiene conto del Bilancio di Previsione approvato a novembre e del Conto Consuntivo nel mese di marzo dell'anno successivo, pertanto l'emissione del ruolo avverrà su base annuale e i contributi consortili sono pagati annualmente.
3. È obbligo del proprietario e/o Legale Rappresentante inoltrare al Consorzio i contratti di affitto aventi durata di almeno un anno, che siano in regola con le normative vigenti.
4. Ove i suddetti contratti di affitto prevedano che il pagamento del contributo irriguo faccia carico all'affittuario ed il Consorzio ritenga valida la relativa clausola, la richiesta di contributo irriguo verrà inviata all'affittuario medesimo, ferma restando in ogni caso la solidarietà passiva del proprietario.
5. Per i contratti di affitto di durata inferiore all'anno il Consorzio invierà la richiesta di contributo irriguo al proprietario.
6. Nel caso di mancato pagamento del tributo irriguo da parte del proprietario e dell'affittuario il Consorzio si riserva di sospendere l'erogazione del servizio.
7. Ove non risulti possibile l'interruzione dell'erogazione sugli impianti per intrinseche caratteristiche tecniche, il Consorzio emetterà l'insoluto non versato da parte dell'affittuario nell'annualità successiva nei confronti del proprietario.
8. È facoltà del Consorzio emettere il ruolo irriguo all'eventuale affittuario con contratto stagionale purché l'affittuario sia già un consorziato, sia un unico intestatario per l'intera stagione irrigua e, anche in questo caso, il proprietario risponde in solido per il mancato pagamento.

Art. 5 Richiesta di rettifica o variazione

1. La richiesta di rettifica e di variazione da parte degli interessati va fatta con domanda indirizzata al Consorzio, completa di indicazione del codice fiscale, del domicilio, della residenza dell'istante e degli elementi su cui la richiesta si fonda.

Art. 6 Utenti fuori comprensorio irriguo

1. E' in facoltà del Consorzio, senza pregiudizio degli utenti, di cedere l'acqua irrigua eventualmente ancora disponibile a chi ne facesse domanda per l'irrigazione di terreni al di fuori dei comprensori irrigui, alle condizioni saranno ritenute migliori nell'interesse del Consorzio.

PARTE II

Distribuzione irrigua

Art. 7 Durata periodo irriguo

1. La distribuzione dell'acqua per uso irriguo nei comprensori di norma ha inizio il 1° marzo e termina il 30 ottobre di ciascun anno.
2. In ragione del fatto che nel comprensorio esistono canali misti di bonifica e di irrigazione, il periodo irriguo può variare secondo le condizioni meteorologiche, per evitare il rischio idraulico dovuto all'esonazione dei canali interessati. Il Consorzio può quindi a tal fine disporre in ogni momento che i suddetti canali siano svuotati senza che i consorziati abbiano diritto a risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

3. Maggiori quantitativi di acqua, ovvero prolungamenti del periodo irriguo possono essere disposti in favore degli utenti, per soddisfare loro specifiche e temporanee esigenze aziendali, previa richiesta scritta da presentare al Consorzio, che – verificata la disponibilità - ne valuterà la fattibilità e la compatibilità tecnica ed i maggiori costi che verranno applicati all'utente o agli utenti specifici e la compatibilità con la funzionalità idraulica del comizio o settore irriguo.
4. È facoltà del Consorzio valutare la possibilità di far effettuare la tempera dei terreni per la messa in opera di colture autunno vernine, in caso di scarsità di acqua sarà tuttavia data priorità all'irrigazione delle colture ancora in piedi.

Art. 8 Piano di erogazione

1. Per la distribuzione dell'acqua sarà disposto il piano di erogazione annuale, che tiene conto della disponibilità di acqua, delle caratteristiche degli impianti a servizio dei comprensori irrigui, e delle necessità irrigue.
2. Il piano di erogazione, approvato dal Consorzio, indicherà anche gli orari giornalieri settimanali di erogazione dell'acqua, che potranno essere diversi nell'arco della stagione irrigua. Gli utenti potranno prendere visione del piano di erogazione che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

Art. 9 Domanda d'irrigazione

1. L'irrigazione dei fondi che ricadono nei comprensori irrigui serviti sarà autorizzata su presentazione, da formularsi nel periodo compreso presumibilmente tra il 1^a novembre ed il 31 gennaio precedenti alla stagione irrigua da parte dei consorziati, di apposito modulo-domanda che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.
2. Eventuali domande che pervenissero al di fuori del periodo di cui al comma che precede saranno valutate dal Consorzio nei limiti della disponibilità irrigua e compatibilmente con le esigenze delle domande tempestivamente pervenute.
3. La domanda irrigua e l'accettazione del Consorzio avranno efficacia, con tacito rinnovo annuale, fino a revoca o disdetta o presentazione di altra domanda sostitutiva.
4. Nella fase istruttoria e in quella di verifica e controllo della valutazione delle domande il Consorzio potrà avvalersi anche di strumentazione informatica che si appoggia a foto satellitari o dei fascicoli aziendali depositati presso i CAA o Agea.

Art. 10 Rimodulazione per eventi di forza maggiore

1. Quando, per eventi di carattere eccezionale o di forza maggiore, il Consorzio si trovi nelle necessità di ridurre la portata delle condotte principali allo scopo di ripartire, nel tempo, le risorse disponibili, il Consorzio stesso adotterà tutti quei provvedimenti che riterrà più idonei ed opportuni al fine di ripartire il volume disponibile, anche attraverso la costituzione di turni di erogazione, senza che i consorziati abbiano diritto a risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

Art. 11 Riduzione o sospensione

1. Il Consorzio quando cause di forza maggiore, di siccità o esigenze di funzionamento della rete di distribuzione, a proprio insindacabile giudizio, lo rendano necessario, può ridurre o

sospendere temporaneamente la distribuzione dell'acqua, senza che i consorziati abbiano il diritto a indennizzi o risarcimenti a qualsiasi titolo.

Art. 12 Erogazione suppletiva

1. Il Consorzio può, su apposita domanda, e nei limiti della disponibilità della risorsa e della portata delle condotte di distribuzioni, erogare acqua suppletiva rispetto a quella originariamente richiesta se del caso e ove possibile – anche per un periodo maggiore rispetto a quello ordinario irriguo.
2. I consorziati richiedenti dovranno sostenere le spese per la maggiore acqua erogata ed i costi di gestione degli impianti nel periodo extrairriguo, che verranno all'uopo determinati dal Consorzio.
3. Tale erogazione avrà comunque carattere provvisorio ed eccezionale e potrà essere in qualsiasi momento revocata senza che il consorziato possa avanzare richiesta di indennizzi o risarcimenti.

Art. 13 Raggruppamento e suddivisione delle consegne

1. È consentito ai consorziati che abbiano più gruppi di consegna in uno stesso comizio o settore, posti sulla stessa linea, prelevare l'intera dotazione di acqua da uno o più gruppi di consegna, dopo aver ricevuto l'autorizzazione scritta del Consorzio.
2. Il Consorzio procederà al coacervo dei volumi spettanti ai fini del calcolo del consumo annuo.
3. Nell'ipotesi in cui intervenissero frazionamenti della proprietà servita da una bocchetta o da un idrante di consegna, il Consorzio manterrà la stessa consegna irrigua con le medesime modalità, intendendosi al momento del frazionamento avvenuta la costituzione delle necessarie servitù di passaggio dell'acqua sui terreni frazionati.
4. Tutti i proprietari interessati risponderanno solidalmente nei confronti del Consorzio per i consumi registrati al gruppo di consegna.
5. Il Consorzio si riserva la facoltà, su richiesta e a spese degli utenti interessati, di installare nuove apparecchiature o la realizzazione di nuove diramazioni tali da consentire prelievi autonomi nelle singole proprietà secondo gli usi.
6. Ove a causa della realizzazione di nuove costruzioni di case di abitazione o di strade private di accesso alla proprietà o altro, o per mutata destinazione del terreno, si rendesse necessaria la costruzione di opere aggiuntive o modificative di quelle irrigue esistenti di competenza del Consorzio, quest'ultimo, su domanda scritta dell'interessato, potrà provvedere, se tecnicamente possibile, all'esecuzione di dette opere, imputando la spesa sostenuta a totale carico del proprietario che ne ha determinato la necessità di intervento consortile.

Art. 14 Presentazione delle domande di modifica

1. Tutte le domande che comportano modifiche al piano di erogazione stabilito dal Consorzio dovranno pervenire al Consorzio stesso entro 15 giorni dalla sua pubblicazione ed essere controfirmate da tutti gli interessati dalla modifica.
2. Il Consorzio valuterà se le richieste siano tecnicamente ammissibili e non pregiudizievoli per gli altri consorziati o per il Consorzio stesso, imputandone gli eventuali ai costi ai richiedenti.
3. Il Consorzio si riserva comunque la facoltà di ripristinare in ogni momento e d'ufficio l'ordine precedente.

PARTE III

Norme di polizia

Art. 15 Divieti

È vietato:

1. Prelevare acqua se non autorizzati per iscritto dal Consorzio;
2. Prelevare acqua in difformità rispetto al piano di erogazione;
3. Utilizzare l'acqua per scopi diversi dall'irrigazione, salvo specifica autorizzazione scritta;
4. Prelevare acqua dai canali e fossi della bonifica in assenza di autorizzazione scritta e interferire così con le ordinarie attività di manutenzione;
5. Usare acqua diversa da quella distribuita dagli impianti consortili se non preventivamente autorizzati per iscritto;
6. Cedere l'uso dell'acqua irrigua di spettanza dei singoli fondi ad altri fondi, salvo il verificarsi di stati di emergenza o rotture di impianti limitrofi che ne impediscano la distribuzione irrigua di spettanza, anche se appartenente ad altri consorziati ricadenti nel comprensorio irriguo;
7. Qualsiasi fatto e opera, attività o uso che possa alterare lo stato la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza dell'uso cui sono destinate le condotte, gli argini, le ripe, le scarpate, le banchine e loro accessori nonché i manufatti e ogni opera relativa. È altresì vietata l'applicazione di apparecchiature che alterino l'erogazione dell'acqua dei gruppi di consegna sia nella portata sia nella pressione.
8. L'irrigazione a scorrimento con la totale apertura dell'idrante senza controllo del corpo d'acqua;
9. L'attingimento del corpo d'acqua in transito sulle canalette se non preventivamente prenotato ed autorizzato per iscritto;
10. Il pompaggio in rete per l'incremento delle portate e pressioni (così dette carrellate) se non autorizzate per iscritto e munite di adeguato dispositivo atto al controllo dell'aspirazione di un corpo d'acqua maggiore rispetto a quello presente nella condotta (valvola di fondo rovescia);

ART. 16 Fascia di rispetto

1. Per salvaguardare, mantenere in efficienza ed all'occorrenza ripristinare i manufatti e le apparecchiature dell'impianto irriguo, è proibito qualunque intervento o azione che possa alterare la loro funzionalità, durata e rispondenza all'uso cui sono destinati.
2. La fascia di servitù perpetua di acquedotto è fissata nelle seguenti misure, da una parte e dall'altra dell'asse dei manufatti:
 1. 1,5 ml per le canalizzazioni secondarie;
 2. 2,5 ml per la canalizzazione principale;
 3. 5,0 ml per le canalizzazioni abbinata;
 4. 1,5 ml per le tubazioni secondarie.

ART. 17 Interventi prossimi ad aree asservite

1. L'utente che abbia in programma la realizzazione di opere murarie, piantagioni di alto fusto, palificazioni, o altro, in prossimità di condotte deve, prima di dare inizio ai lavori, presentare al Consorzio la relativa documentazione per ottenere l'autorizzazione.

2. Nella domanda dovranno essere indicate le distanze dal limite della servitù che non dovranno essere inferiori a ml 0,50 per le siepi, ml 1,50 per piante a basso fusto, ml 3,00 per piante ad alto fusto e recinzioni e ml 10,00 per le costruzioni.
3. Parimenti devono essere autorizzati gli attraversamenti per passi carrai sui manufatti e condotte.
4. Le eventuali opere eseguite senza la preventiva autorizzazione saranno fatte demolire dal Consorzio con addebito all'utente delle spese sostenute, oltre le relative sanzioni e la segnalazione dell'abuso alle competenti autorità.

Art. 18 Punto di consegna

L'acqua di irrigazione s'intende consegnata ai consorziati al gruppo di consegna aziendale.

A valle di detti manufatti, cessa da parte del Consorzio ogni e qualsiasi responsabilità.

Art. 19 Obbligo di custodia e conservazione e responsabilità

1. Gli utenti che riceveranno in consegna dal Consorzio materiali, attrezzi ed altre apparecchiature necessarie per l'irrigazione dei fondi (ad es. paratoie di chiusura dei manufatti di consegna, tessere elettroniche di prelievo etc.), dovranno conservarle nel miglior modo possibile e riconsegnarle al Consorzio al termine della stagione irrigua in perfetto stato.
2. In mancanza, tutte le spese sostenute dal Consorzio per riparazioni o sostituzioni delle cose consegnate saranno a carico degli utenti consegnatari delle stesse.
3. Gli utenti sono responsabili dei danni da essi provocati alle opere ed agli impianti irrigui insistenti sia sui loro terreni che esternamente ad essi per effetto o a causa di lavorazioni o piantagioni da loro eseguite.
4. Gli utenti che provocano danni agli impianti ed alle opere consortili hanno l'obbligo di avvertire immediatamente il Consorzio per gli opportuni provvedimenti.
5. Le riparazioni verranno effettuate d'ufficio, con addebito, previa verifica della responsabilità del custode da parte dell'Amministrazione del Consorzio delle relative spese agli utenti stessi, che resteranno anche responsabili sia civilmente che penalmente dei danni diretti e indiretti provocati a terzi a causa del loro comportamento.
6. Tutti gli utenti contribuiscono, inoltre, all'attività di sorveglianza degli impianti irrigui, in collaborazione con il personale consortile, al fine di prevenire ed impedire che vengano effettuate manomissioni, usi impropri o arrecati danni ai materiali e alle opere consortili serventi all'irrigazione dei propri fondi.
7. Ogni eventuale manomissione di qualsiasi natura ed entità comporterà l'immediata sospensione del servizio.
8. Sono a carico dei consorziati i costi dovuti a riparazioni per danni causati dagli stessi consorziati, per spostamenti, sostituzioni o volture di contatori.
9. Tali interventi vengono attuati, previa richiesta al Consorzio che provvederà alle relative incombenze.
10. Tutti gli utenti sono tenuti, in ogni caso, a prestare la loro collaborazione al fine di prevenire e segnalare con la massima tempestività, eventuali danni agli impianti, alle opere ed ai materiali consortili.

Art. 20 Obblighi del consorziato

1. Gli utenti devono consentire l'accesso del personale del Consorzio o comunque da questo autorizzato alla rete irrigua anche con mezzi meccanici, per necessità inerenti all'esercizio irriguo, il controllo degli impianti e gli interventi manutentori.

2. I consorziati avranno diritto a essere indennizzati nel caso di danni in ipotesi arrecati alle colture e alle piantagioni al di fuori delle fasce di terreno espropriate o asservite.
3. Nessun utente può ostacolare il personale consorziale nel disimpegno delle proprie mansioni.

Art. 21 Sanzioni

1. La violazione delle norme stabilite agli articoli 15 e seguenti, sarà passibile di censura scritta e di sanzione economica il cui importo, commisurato alla gravità dell'infrazione, sarà determinato annualmente in concomitanza del piano annuale di erogazione e portato a conoscenza degli utenti con le stesse modalità di pubblicazione.
2. Chiunque farà cessione dell'uso dell'acqua senza autorizzazione scritta sarà sanzionato o con l'interruzione dell'erogazione per una o due stagioni o con la definitiva revoca della stessa, a seconda della gravità dell'infrazione; a titolo di sanzione, inoltre, il Comitato Esecutivo potrà inoltre disporre che le somme dovute per il consumo di acqua siano aumentate fino anche a cinque volte.
3. Nel caso di mancato pagamento del ruolo irriguo il Consorzio riterrà d'ufficio cessata l'utenza e provvederà ad interrompere immediatamente il servizio e revocherà eventuali autorizzazioni rilasciate sul prelievo da canale/fosso o buca.
4. Il Consorzio si riserva la facoltà di sigillare i punti di erogazione o contatori dove non risultano individuabili utenze associate a immobili censiti nel catasto consortile.
5. In caso di continuazione e recidiva nelle infrazioni il Consorzio potrà decidere la sospensione dell'erogazione dell'acqua per un periodo di tempo variabile da 30 giorni all'intera stagione irrigua, o disporre la revoca, secondo la gravità dell'infrazione.
6. Tutte le sanzioni di natura economica saranno irrogate dall'Amministrazione dell'Ente previa contestazione del fatto all'utente mediante raccomandata.
7. È fatto salvo al Consorzio, in ogni caso, il risarcimento del danno.

PARTE IV

Disposizioni finali

ART. 22 Utenze precarie

1. Per i terreni ricadenti nelle zone dei comprensori irrigui che saranno serviti di impianto la cui costruzione non sia stata ancora completata e collaudata, il Consorzio, ove la disponibilità di acque nei serbatoi e le capacità ed efficienza delle canalizzazioni già in esecuzione lo consentano, si riserva la facoltà di concedere a titolo precario il prelevamento dell'acqua, addebitando anche per opere provvisorie la relativa spesa a carico dell'interessato che ne abbia fatta richiesta.

Art. 23 Concessione d'uso aree interessate dalla rete.

1. Il proprietario o l'affittuario non possono impedire e nulla possono pretendere nei confronti del Consorzio ove si renda necessario eseguire interventi manutentivi, controlli, riparazioni ed altro ancora lungo i tracciati delle reti irrigue.

ART. 24 Periodi di siccità

1. Il Consorzio potrà, nei casi di eventi meteorici sfavorevoli che limitino le disponibilità idriche durante la stagione irrigua, assumere tutti quei provvedimenti che riterrà più idonei, riservandosi anche la possibilità di ripartire le conseguenze negative di detti eventi fra tutti gli utenti, senza che gli stessi possano richiedere risarcimenti o indennità a qualsiasi titolo.